SENATO DELLA REPUBBLICA

——— XIII LEGISLATURA ———

N. 913

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GUBERT e TAROLLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 1996

Interpretazione autentica dell'articolo 16, terzo comma, della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, concernente le pensioni dei dipendenti degli enti locali

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – La legge 5 dicembre 1959, n. 1077, concernente «Miglioramento del trattamento di quiescenza ed adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali facente parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro» con gli articoli 15 e 16 definisce gli emolumenti costitutivi della retribuzione annua contributiva, e le loro caratteristiche.

In particolare, l'articolo 16, al comma terzo, elenca una serie di compensi o indennità che «in nessun caso sono da comprendersi nella retribuzione annua contributiva» e, conseguentemente, non computabili ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza. Tra queste testualmente: «le indennità o gli assegni corrisposti, interamente o in parte, a titolo di rimborso spese oppure in relazione ai disagi o ai rischi connessi a particolari attività lavorative dell'iscritto». A titolo esemplificativo: indennità mezzo di trasporto, di trasferta, di maneggio denaro, di reperibilità, di mensa, eccetera.

Percepisce di diritto una «indennità di rischio» il personale inquadrato nei Corpi provinciali dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano - obbligatoriamente iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza, alla Cassa per le pendipendenti degli enti sioni (CPDEL) (ora Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica INPDAP - Gestione autonoma casse di previdenza) - alla medesima stregua e nella medesima misura dei loro colleghi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco alle dipendenze del Ministero dell'interno, con trattamento di quiescenza a carico dello Stato, comprensivo, per espresso disposto di legge, di detta indennità (articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269).

A parità di attività viene, così, a determinarsi una evidente e non tollerabile disparità di trattamento tra gli uni e gli altri in palese contrasto con il principio fondamentale di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, ben inteso a fronte di identica fattispecie, la quale, di certo, non può ritenersi inficiata da ordinamenti previdenziali – entrambi esclusivi – cui i vigili del fuoco del Corpo nazionale e quelli dei Corpi provinciali delle suddette province autonome sono, per obbligo di legge, rispettivamente iscritti.

Oltre il rilevato contrasto con il richiamato principio costituzionale, non può non porsi in singolare risalto che, nel caso di specie, il legislatore dell'epoca, nel formulare la norma in discorso ha, riferendosi ai «rischi», usato propriamente l'espressione, non priva di significato «... connessi a particolari attività lavorative dell'iscritto.».

Espressione, questa, che non può ricomprendere certamente l'attività esercitata dai vigili del fuoco, costituendo il «rischio», per tali lavoratori, non già particolare attività, bensì l'attività stessa, rischio «reale», diuturno e non ipotetico, sicuramente non confondibile nè assimilabile con altre figure gratificate con le indennità innanzi esemplificate, ricadenti tutte, a pieno titolo, nel disposto della norma in questione.

Con il presente disegno di legge si intende fare chiarezza in merito al disposto in questione per una sua esatta e razionale applicazione conforme allo spirito e all'intenzione del legislatore, rendendo così giustizia ai vigili del fuoco di quelle province autonome. XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. Il disposto di cui al comma terzo dell'articolo 16 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, deve intendersi non applicabile nei confronti degli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano.
- 2. La presente norma ha valore di interpretazione autentica.